

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1973

che adotta un programma di ricerche per la Comunità economica europea nel settore delle sostanze e dei metodi di riferimento (Ufficio comunitario dei riferimenti)

(73/179/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, lettere a) e h), del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'azione della Comunità deve essere più particolarmente rivolta all'abolizione fra gli Stati membri delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente, nonché al ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

considerando di conseguenza che le azioni di ricerca che formano oggetto della presente decisione sono necessarie per realizzare, nel funzionamento del mercato comune, taluni obiettivi della Comunità;

considerando che il trattato che istituisce la Comunità economica europea non ha previsto i poteri di azione necessari a questi scopi,

DECIDE:

Articolo 1

Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1973 è adottato e affidato all'Ufficio comunitario dei riferimenti (UCR) un programma di ricerche per la Comunità economica europea nel settore delle sostanze e dei metodi di riferimento, come figura nell'allegato. L'allegato fa parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

L'importo massimo degli impegni di spesa e l'organico necessari per la realizzazione del programma sono fissati rispettivamente in 1,900 milioni di unità di conto e 6 agenti; l'unità di conto è quella definita dall'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

Articolo 3

La Commissione assicura l'esecuzione di questo programma. Essa presenta annualmente al Consiglio una relazione a tale proposito.

Articolo 4

Il programma definito nell'allegato è sottoposto a revisione all'inizio del secondo anno, secondo procedure idonee, in particolare in funzione delle decisioni della conferenza al vertice di Parigi.

Articolo 5

La diffusione delle cognizioni risultanti dall'esecuzione delle parti del programma definite nell'allegato è assicurata secondo condizioni e limiti che saranno fissati successivamente.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. LAVENS

(¹) GU n. L 116 del 1° 5. 1973, pag. 1.

ALLEGATO**AZIONE INDIRECTA****AZIONI NON NUCLEARI****Sostanze e metodi di riferimento****(Ufficio comunitario dei riferimenti)****PROGRAMMA COMUNE**

Per questo obiettivo viene stanziato un importo massimo di 1,900 milioni di unità di conto ed è previsto un organico di 6 agenti.

Il programma di azione comunitaria mira a rafforzare, raggruppare, armonizzare e completare gli sforzi nazionali nel settore delle sostanze di riferimento e dei metodi di misura.

L'obiettivo comprende:

- a) l'attività di un segretariato;
- b) — la caratterizzazione dei materiali;
 - la rilevazione e la definizione del fabbisogno di nuove sostanze di riferimento certificate (SRC);
 - la specifica tecnica delle SRC;
 - la messa a punto e l'elaborazione delle SRC;
 - l'organizzazione di campagne di raffronto;
 - la certificazione europea delle caratteristiche tecniche delle SRC;
 - l'approvazione dei laboratori.

Le indagini e le azioni di laboratorio saranno effettuate in base a contratti.
